

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31425 Anno 2026
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: GIORDANO ROSARIA
Data Udienda: 01/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Labisi Eugenio nato a Palermo il 16/08/1963

avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte di appello di Palermo

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Simonetta Ciccarelli, che si è riportata alla requisitoria in atti e ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avv. Michele Perrino, che ha insistito per l'accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha
confermato la pronuncia di primo grado di condanna di Eugenio Labisi per il
delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva.

In particolare, secondo la prospettazione accusatoria di cui al capo 1), ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, quale amministratore unico della società Ctamar s.r.l. in liquidazione, aveva distratto due rami di azienda della stessa, dissipando il relativo valore di avviamento, pari ad euro 151.744,61.

Nello specifico, la distrazione riguardava: a) l'agenzia di viaggi operante in Terrasini, Corso Vittorio Emanuele n. 274, ceduta nel mese di novembre 2013 alla società Caporama Viaggi s.r.l. che si era impegnata all'acquisto di soli beni strumentali della fallita per il prezzo di euro 5.000,00; b) tour operator esercente in Palermo, viale Michelangelo n. 390, ceduto nel luglio 2013 alla società Wafe Tours s.r.l., che si impegnava ad acquistare solo beni strumentali per la somma di euro 841,00.

2. Avverso la richiamata sentenza il Labisi ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a cinque motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1), l. fall., 2555 e ss. e 2112 cod. civ. con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti contestati in termini di cessione di ramo di azienda piuttosto che di mera vendita di beni mobili (peraltro obsoleti e di modestissimo valore economico).

Al riguardo sottolinea, rispetto alla società Caporama Viaggi, che era stata costituita autonomamente dai soci Fabrizio Cascio e Valentina Giacalone con logo, denominazione e insegna privi di elementi che potessero ricollegarla alla società fallita, e che, inoltre, la stessa Caporama si era avvalsa sin dall'inizio di un proprio programma software e non di quello della Ctamar.

Quanto alla società Wafe Tours evidenzia che era stata costituita nel mese di giugno dell'anno 2013 da Walter La Dolcetta, dipendente della Ctamar e da Fulvio Coticcho, e che anch'essa aveva un marchio, un'utenza telefonica e una sede legale diversa dalla fallita e aveva sviluppato la sua attività in base a un finanziamento agevolato di Invitalia, con un modello di business fondato su una piattaforma telematica digitale.

Soggiunge che, per tali ragioni, sia il proprio consulente tecnico di parte, dottor Quartararo, che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio civile, avevano concluso per l'avvenuta cessione solo di alcuni fattori della produzione e non di entità tali da poter essere considerate rami di azienda.

Di qui assume che la Corte territoriale si è affidata a circostanze erroneamente ritenute indiziarie, quali: i) la vendita di beni mobili sebbene privi di un'autonoma capacità produttiva; ii) l'avere le nuove società svolto la loro

attività nelle medesime sedi fisiche con alcuni ex dipendenti della Ctamar, anche se, da un lato, si trattava di attività che di norma vengono effettuate a distanza e, da un altro, è usuale che i dipendenti di una società in crisi cerchino nuove opportunità lavorative; iii) il formale intreccio di parentele e rapporti tra soci dai quali era stato desunto un congetturale "disegno unitario". Sennonché tale assunto disegno unitario era stato palesemente smentito dalla medesima decisione censurata, che aveva assolto il La Dolcetta, amministratore della Wafe Tours, dal delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva per non essere amministratore di fatto della fallita.

2.2. Con il secondo motivo assume vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati come cessione di ramo di azienda, deducendo l'omesso confronto con le emergenze probatorie e con le relazioni dei consulenti tecnici che avevano escluso la configurabilità dello stesso.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 1), l. fall., 2555 cod. civ. e 2, quarto comma, del d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, in ordine alla sussistenza di un avviamento positivo da distrarre.

In proposito lamenta che, anche a voler ritenere esistente un'azienda, la stessa all'epoca della cessione dei beni presentava un avviamento negativo. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la sussistenza di un avviamento positivo era stata erroneamente accertata dalla decisione impugnata utilizzando il criterio seguito dal curatore che, tuttavia, fa leva sul metodo fiscale prefigurato solo per finalità tributarie e privo di attinenza con la dottrina economico-aziendale, come posto in rilievo nel giudizio civile dal consulente tecnico d'ufficio dottor Spiaggia.

Sottolinea che, inoltre, lo stesso consulente della curatela aveva riconosciuto che la scelta del metodo fiscale era correlata alla difficoltà di determinare un reddito medio prospettico senza inserire valutazioni di carattere meramente soggettivo nella constatazione dello stato di liquidazione prima e fallimento successivo della Ctamar, così ammettendo l'impossibilità di individuare un valore di avviamento positivo.

Evidenzia che, in particolare, nella fattispecie in esame la fallita, tra il 2011 e il 2013, aveva prodotto un risultato economico ampiamente negativo e che, anche a voler utilizzare il criterio della curatela, avrebbe dovuto essere considerato quale triennio di riferimento quello 2011-2013 e non già 2010-2012, essendo la liquidazione stata deliberata nella data del 31 dicembre 2013.

Inoltre, in via gradata, aggiunge che, anche a voler considerare, invece, il triennio 2010-2012, i dati contabili reali dimostravano una tendenza alla

riduzione della redditività, dovuta non solo a fattori endogeni, ma anche esogeni correlati alla crisi del settore.

2.4. Con il quarto motivo assume vizio di motivazione in ordine all'esistenza di un valore di avviamento positivo da distrarre, lamentando, segnatamente, che non è stato spiegato per quale ragione il metodo fiscale dovesse essere preferito ai metodi riconosciuti dalla dottrina aziendalistica per la determinazione del valore dell'avviamento, né perché fosse stato considerato il triennio 2010-2012, omettendo di confrontarsi con le conclusioni del CTU nel giudizio civile, dottor Spiaggia, e affidandosi a quelle del consulente della curatela, che è un consulente di parte e non dell'autorità giudiziaria.

2.5. Mediante il quinto motivo denuncia, sotto un primo aspetto, violazione dell'art. 219, comma 2, n. 1, l. fall., essendo stata ritenuta la pluralità di fatti di bancarotta sebbene le vendite in questione si collocassero nel medesimo contesto temporale, fossero funzionalmente connesse e rispondessero ad un'unica finalità riorganizzativa.

Per altro verso sottolinea che erroneamente non gli sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, omettendo di considerare una serie di elementi favorevoli, ossia il contesto di crisi strutturale nel quale versava la società dal 2010 per cause del tutto indipendenti dalla sua volontà e che la redditività negativa e la perdita dell'intero capitale sociale rendevano la messa in liquidazione inevitabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati, per le ragioni di seguito esposte.

1.1. All'esame di tali motivi deve essere premesso che le decisioni di merito rispetto alla qualificazione delle operazioni come cessione di rami d'azienda e non di singoli beni mobili costituiscono una c.d. doppia conforme, talché il relativo apparato argomentativo può essere vagliato unitariamente per verificarne la congruità.

1.2. Ai sensi dell'art. 2555 cod. civ. – com'è noto – l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Nei gradi di merito, è stato accertato congruamente che, a fronte della formale cessione di alcuni beni mobili strumentali alle società Caporama e Wafe Tours, la fallita ha in realtà ceduto alle stesse, senza alcun corrispettivo, i propri rami di azienda.

Ciò in quanto, a differenza di quello che è sostenuto nei motivi di ricorso – che, peraltro, in tal modo, confrontandosi solo parzialmente con l'apparato

argomentativo della pronuncia impugnata si pongono ai limiti dell'ammissibilità – plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, hanno condotto a tale conclusione.

Così, non solo la confluenza nelle nuove società di soci ed ex dipendenti della fallita, lo svolgimento dell'attività nelle medesime sedi ma anche - il che assume valore cruciale – il trasferimento di clienti.

Del resto, per quanto attiene alla posizione della Wafa Tours, sin dal giudizio di primo grado sono state valorizzate le dichiarazioni del liquidatore della fallita che ha riferito al curatore che egli svolgeva la propria attività per la Ctamar nella sede di viale Michelangelo n. 390, all'interno di un capannone dove operavano contemporaneamente la società Labisi s.r.l. (amministrata dallo stesso ricorrente), la fallita e la Wafe Tour, amministrata da Mario La Dolcetta, "amico intimo" (e già imputato nel presente giudizio) dello stesso Labisi. Il medesimo liquidatore ha precisato, come evidenziato dalla decisione di primo grado, che nel server dell'ufficio vi era la contabilità di tutte e tre le società al punto che egli quando doveva lavorare alla contabilità della Ctamar per accedere doveva contattare un dipendente della Wafe e, allo stesso modo, per accedere nei locali aziendali doveva contattare Fabrizio Cascio, al contempo socio della fallita, amministratore della Caporama Viaggi e dipendente della Wafe.

Grande rilievo è stato inoltre attribuito già dalla pronuncia di primo grado alla dichiarazione del liquidatore della fallita, che ha spiegato che la società giapponese Purpose Japane, in precedenza fornitore della Ctamar, aveva poi continuato a lavorare con la Wafe che, per fare questo, si era assunta l'onere di pagare la somma di euro 52.000,00 che, al momento dell'inizio del rapporto, era stata data dalla Purpose Japane alla fallita quale fondo spese, senza chiederne poi la restituzione alla Ctamar. Del pari, lo stesso liquidatore ha riferito che anche la S.T. s.a.s. di La Piana lavorava con Wafe, che utilizzava il software prima appartenente a Ctamar. Inoltre, la Wafe si occupava di pagare le spese e gli onorari del legale della fallita per il contenzioso contro la Città del Mare.

La medesima sentenza del Tribunale ha idoneamente saldato tali dichiarazioni con l'ulteriore indizio del significativo fatturato di euro 1.800.000,00 registrato dalla Wafe già nell'anno 2015, con debiti per soli euro 290.000,00, quale circostanza inusuale per una società di nuova costituzione e dunque tale da avallare la continuità aziendale con la fallita.

Quanto alla società Caporama, come evidenziato nella Relazione ex art. 33 l. fall. è stato accertato che essa, oltre ad essere amministrata dal socio della Ctamar Fabrizio Cascio, utilizzava la medesima sede e gli stessi recapiti telefonici della fallita, la stessa impiegata, gli arredi e gli stamenti informatici. D'altra parte, la continuità con la fallita, come congruamente valorizzato in sede di merito, era disvelata anche dal sito internet della stessa dove si diceva che "è

una realtà aziendale giovane, ma che vanta un'esperienza decennale nel settore". Né può essere considerato elemento privo di valore indiziario quanto evidenziato dal liquidatore Caruso nella relazione sulla gestione del bilancio dell'anno 2014 dove si afferma che "ai sensi dell'art. 2428 cod. civ. l'attività non viene svolta in altre sedi, dato che l'agenzia di viaggi è stata ceduta come ramo di azienda". Annotazione che non può essere posta in non cale, come logicamente affermato dalle decisioni di merito, dalle successive puntualizzazioni del liquidatore volte a ridimensionarne la portata, considerati gli stretti rapporti che lo legavano ai soggetti coinvolti, essendo il padre il commercialista del Labisi.

E, allora, il complesso di tali elementi ha indotto congruamente i giudici di merito a concludere che dietro la cessione di alcuni beni mobili si celasse, senza alcun corrispettivo per il relativo avviamento commerciale, quella dei rispettivi rami di azienda delle attività di agenzia di viaggio e tour operator.

Le operazioni hanno invero consentito alla fallita, in un momento di forte difficoltà a causa del mancato pagamento di un'ingente somma di denaro da parte della propria creditrice "Città del Mare", di cessare completamente l'esercizio della propria attività, ponendo in liquidazione la società, facendo continuare tale attività, nei suoi due rami, alle società Caporama e Wafe Tours. La circostanza, peraltro, che le cedenti non abbiano versato un corrispettivo per l'avviamento commerciale ha inciso negativamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori della Ctamar, configurando la relativa cessione come condotta distrattiva a seguito della dichiarazione di fallimento di tale società.

2. Il terzo e il quarto motivo, del pari suscettibili di valutazione unitaria, sono anch'essi non fondati.

Tali motivi, come si è detto, pongono in discussione la sussistenza di un avviamento positivo della società fallita, per un importo superiore a euro 150.000,00, tale da rendere vile il prezzo corrisposto per la cessione dei beni aziendali per la somma complessiva di euro 5.840,00 dalle due società cessionarie dei rami di azienda.

In realtà, ancora una volta, le decisioni di merito hanno chiarito, in maniera non manifestamente illogica, le ragioni che hanno fatto ritenere congruo il metodo fiscale di determinazione dell'avviamento aziendale utilizzato dal consulente della curatela. Come evidenziato da quest'ultimo, infatti, altri metodi, di carattere prospettico, non erano utilizzabili, considerato lo stato di liquidazione della società fallita.

Inoltre, poiché si è accertato che, al di là della fatturazione, la cessione dei rami aziendali era avvenuta nell'anno 2013, correttamente attraverso il metodo

fiscale il valore dell'avviamento aziendale è stato accertato tenendo conto dei tre anni precedenti.

Con riferimento alla redditività della Ctamar nel periodo è stato inoltre correttamente ritenuto che non potesse far ritenere, come assume la difesa, insussistente il valore dell'avviamento la circostanza che il margine operativo lordo fosse negativo nel predetto periodo, poiché il valore della produzione, ovvero l'indicatore contabile che misura l'intera ricchezza economica creata da un'impresa in un determinato periodo, era rimasto molto elevato negli stessi anni, e si era ridotto significativamente solo dopo la cessione dei rami di azienda per cui è processo.

3. Consegue al rigetto dei motivi esaminati che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio in forza del quale integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale (tra le altre, Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644; Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, Rv. 255501).

4. Il quinto motivo, nel complesso, non è fondato.

4.1. Quanto all'applicazione della c.d. continuazione fallimentare, deve essere ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., anche nel caso di più condotte distrattive compiute in continuità temporale ed aventi ad oggetto lo stesso bene (tra le altre, Sez. 5, n. 42750 del 16/05/2017, Rv. 271013).

4.2. Rispetto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche la doglianza è inammissibile poiché omette di confrontarsi con gli elementi negativi a tal fine congruamente valorizzati dalla Corte territoriale, ovvero le concrete modalità dei vari fatti distrattivi commessi e l'intensità del dolo.

Né, peraltro, la situazione di crisi nella quale versava la società quando sono avvenuti i fatti può costituire un elemento favorevole da considerare per l'attenuazione del trattamento sanzionatorio, poiché, proprio detta situazione, sottende in realtà la responsabilità del Labisi per non aver richiesto il fallimento della società in un momento nel quale i rami d'azienda avrebbero potuto essere dal curatore ceduti a terzi a prezzo congruo in modo da soddisfare più adeguatamente le ragioni dei creditori.

5. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 01/07/2026

Il Consigliere Estensore
Rosaria Giordano

Il Presidente
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

Corte di Cassazione - copia non ufficiale